

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - ORIGINE

1. “L’Arciconfraternita di Misericordia di Figline Valdarno ODV” nel prosieguo anche “l’Arciconfraternita” o “l’associazione”, riconosce la propria origine nella pia associazione sorta da umili principi nel 1830 per impulso di alcune benemerite persone con lo scopo di curare il perfezionamento morale ed il sollievo del prossimo.

2. Lo Statuto fu approvato con Decreto del Granduca di Toscana del 14 dicembre 1830 e con Decreto Vescovile del 23 dicembre 1830.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE E SEDE

1. L’Arciconfraternita è sodalizio di volontariato ed ente del terzo settore iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

2. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

3. L’Arciconfraternita ha sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno in Via Fabbrini n° 3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Magistrato con le ordinarie maggioranze.

4. La denominazione dell’associazione è “Arciconfraternita di Misericordia di Figline Valdarno ODV” detta anche “Misericordia di Figline Valdarno ODV”.

ARTICOLO 3 – NATURA GIURIDICA

1. L’Arciconfraternita – già riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 del Codice Civile con deliberazione del Consiglio regionale 03 marzo 1998 n° 43, ed iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Toscana al n° 74 delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000 n. 361. La stessa è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 ed esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei terzi, le attività di cui all’articolo 5 del citato decreto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. La stessa associazione ha personalità giuridica propria ed ha un numero di associati superiore a quello minimo previsto.

2. Per l’ordinamento canonico è Associazione privata di fedeli.

ARTICOLO 4 – SCOPI

1. Scopo dell’Arciconfraternita è l’esercizio, a mezzo dei confratelli, della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di soccorso ai singoli ed alla collettività.

2. In particolare l’Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività provvedendo:

- a) alla elevazione spirituale degli iscritti, anche con corsi di formazione spirituale e con pratiche di culto che favoriscano un rapporto più intimo tra fede e vita;
- b) al soccorso degli infermi, dei feriti ed in genere di quanti ne abbiano necessità per motivi di carattere sanitario sociale o di disabilità;
- c) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da

indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

d) all'intervento in pubbliche calamità ed emergenze, anche sotto forma di protezione civile, sia in sede locale che in sede nazionale ed internazionale nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) alla visita ed assistenza, nei luoghi di ricovero e/o a domicilio, delle persone che si trovino in situazione di bisogno e di disagio;

f) alla realizzazione e gestione di idonee strutture di accoglienza;

g) all'incoraggiamento e al sostegno della donazione e raccolta del sangue umano e del sangue midollare, nonché della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico;

h) allo svolgimento di attività di educazione e assistenza sanitaria alla popolazione, nonché alla promozione di corsi di istruzione tecnico-pratici per l'addestramento sanitario;

i) allo svolgimento di iniziative a favore di minori, di anziani, di tossicodipendenti, di malati psichici, di carcerati, di portatori di handicap;

j) allo svolgimento di iniziative formative, culturali e ricreative compatibili con la natura e gli scopi dell'Arciconfraternita;

k) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

l) ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, quali ad esempio la costituzione e gestione di ambulatori, scuole, filiere del commercio equo e solidale.

2. L'Arciconfraternita potrà inoltre promuovere ed esercitare anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONI

1. L'Arciconfraternita fa parte della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

2. L'Arciconfraternita non potrà aderire, né partecipare ad organismi, iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che contrastino col proprio carattere di Associazione avente ispirazione cristiana.

ARTICOLO 6 – STEMMA

1. Lo stemma dell'Arciconfraternita ha carattere nazionale, è comune a tutte

le Misericordie d'Italia: ovale, con fondo azzurro, contornato da due tralci di alloro con emblema della croce latina di colore rosso e con le lettere in gotico di colore giallo "F" ed "M" (Fraternitas Misericordiae) poste ai lati.

2. Allo stemma possono essere aggiunti il nome e l'emblema del Comune.

3. Lo stemma di cui ai precedenti commi è comune anche alle Sezioni di cui al successivo articolo 8 che si identificano con la scritta "Arciconfraternita di Misericordia di Figline Valdarno ODV – Sezione di (nome della sezione)."

4. Il marchio d'azione è costituito da un triangolo a fondo giallo con croce rossa e la scritta di colore azzurro MISERICORDIE sormontata dalle lettere gotiche "F" ed "M" dello stesso colore.

ARTICOLO 7 – FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

1. L'Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari necessari al conseguimento dei suoi scopi dalle rendite del proprio patrimonio, dalle quote di ammissione alla fratellanza e da quelle annuali dei confratelli e consorelle che non prestino servizio e dei sostenitori, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da contributi, da lasciti e donazioni che le potranno pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative volte a ricevere carità per rendere carità.

2. L'Arciconfraternita potrà accedere a forme di finanziamento ritenute opportune e compiere le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 8 – SEZIONI DECENTRATE

1. L'Arciconfraternita ha ad oggi costituito la Sezione di Vaggio (Comune di Reggello) e può costituirne altre al fine di rendere più capillare la propria presenza e più efficiente il conseguimento degli scopi istituzionali.

2. Le Sezioni di cui al comma precedente costituiscono articolazioni periferiche di decentramento dell'Arciconfraternita, con la quale concorrono al conseguimento degli obiettivi comuni di cui al precedente articolo 4.

3. Le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un regolamento approvato dal competente organo dell'Arciconfraternita.

ARTICOLO 9 - RICORRENZE

1. L'Arciconfraternita celebra:

a) la ricorrenza patronale nella prima domenica di febbraio, festa di S. Andrea Corsini. In tale ricorrenza è tenuta – durante la celebrazione della S. Messa - la cerimonia di vestizione dei nuovi iscritti consistente nella consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato;

b) la festività di S. Giovanni Decollato nell'ultima domenica di agosto.

2. Le Sezioni decentrate celebrano le rispettive ricorrenze secondo le usanze locali.

3. Su delibera del magistrato con le ordinarie maggioranze possono essere variate tali ricorrenze.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI E DEI SOSTENITORI

ARTICOLO 10 – DEFINIZIONE DEGLI ISCRITTI

1. Gli iscritti all'Arciconfraternita sono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle"; essi costituiscono il corpo funzionale della Misericordia e sono costituiti da coloro che - in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 12, - si impegnano volontariamente nei diversi settori operativi o in almeno uno di essi. La qualifica di Fratello o Sorella iscritto è conferita al termine del periodo di aspirantato costituito da almeno tre mesi di ininterrotto e lodevole servizio ed è sancita spiritualmente col rito della vestizione ai sensi del precedente articolo 9, primo comma, lettera a.

2. Possono essere deliberate ammissioni “honoris causa” di persone particolarmente meritevoli verso la Misericordia. Esse assumono a tutti gli effetti la qualifica di iscritto.

3. La qualifica di iscritto si perde in caso di decesso, recesso, cessazione dell’attività o esclusione.

ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE DEI SOSTENITORI

1. L’Arciconfraternita può prevedere che i singoli o i nuclei familiari possano sovvenzionare e/o usufruire di particolari condizioni nei servizi ed istituti della Misericordia, impegnandosi a corrispondere una quota annua minima di sostegno stabilita dall’Associazione; nel caso di nuclei familiari un membro di ogni famiglia – dalla stessa designato – assume la qualifica di “Sostenitore esterno”.

2. Coloro che chiedono di cessare l’attività di volontariato e conseguentemente perdere la qualifica di iscritto di cui all’articolo 10 possono chiedere di assumere la qualifica di “Sostenitore esterno a Riposo” Per tale categoria può essere deliberata una quota annua minima di sostegno inferiore a quella di cui al punto 1 o pari a zero.

3. I soggetti di cui al presente articolo non sono da considerare iscritti all’Arciconfraternita e non sono soggetti alle particolari condizioni per la iscrizione e ai doveri di cui al successivo articolo 13; vengono comunque registrati in uno speciale ruolo detto dei Sostenitori con annotazione della relativa tipologia.

4. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina le modalità di presentazione ed analisi delle domande pervenute e di cancellazione da tale ruolo speciale.

ARTICOLO 12 – ISCRIZIONE

1. L’iscrizione avviene su domanda scritta redatta esclusivamente su modello predisposto dall’Arciconfraternita contenente le diverse opzioni; per i minorenni è necessaria la sottoscrizione dell’esercente la patria potestà.

2. L’iscrizione è consentita a coloro che professano la fede cattolica e sono in essa battezzati ed a tutti coloro (uomini e donne) che riconoscono i valori e i principi fondamentali dell’Associazione.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Arciconfraternita.

4. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina le modalità di presentazione ed analisi delle domande pervenute da effettuarsi entro 60 gg e di inserimento dei richiedenti nei ruoli dell’Arciconfraternita.

ARTICOLO 13 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

1. Gli iscritti hanno l’obbligo - anche al di fuori dell’ordinaria sede di servizio - di tenere condotta morale e civile compatibile con l’indirizzo spirituale e morale dell’Arciconfraternita, di concorrere al potenziamento della stessa e sostenerne le iniziative, di osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni ed i provvedimenti degli organi statutari.

2. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e di salute, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;

3. Il volontariato è la divisa morale di tutti gli iscritti; è vietata l’accettazione di qualunque forma di compenso; allo scopo di promuovere fra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità possono essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

4. Costituisce diritto degli iscritti di cui al precedente articolo 10:

a) di essere informato e partecipare, con pari dignità, alle iniziative deliberate

dall'Arciconfraternita;

b) far parte, col raggiungimento della maggiore età, dell'elettorato attivo e - col possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal successivo articolo 41 - dell'elettorato passivo;

c) recedere liberamente dalla Associazione;

d) esaminare i libri sociali, i documenti e i bilanci salvo che la legge o i regolamenti ne vietino anche parzialmente ed espressamente la visione e/o la consultazione. L'esame deve avvenire esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 15esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

ARTICOLO 14 – CARICHE NELL'ARCICONFRATERNITA

1. Le cariche nell'Arciconfraternita sono elettive e gratuite.

2. L'Arciconfraternita può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.

3. I diritti e i doveri del personale dipendente sono disciplinati dagli accordi nazionali di lavoro, integrati – ove ammesso – da disposizioni deliberate dall'Arciconfraternita.

ARTICOLO 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli iscritti di cui al precedente articolo 10, sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito e con l'invito a presentare eventuali deduzioni:

a) censura;

b) sospensione fino ad un anno;

c) esclusione.

2. I soggetti di cui al precedente articolo 11 sono passibili, in caso di mancato pagamento della quota di sostegno prevista, della cancellazione dallo speciale Ruolo dei Sostenitori.

3. Contro i provvedimenti di esclusione degli iscritti di cui al precedente articolo 10, è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria

TITOLO III

ORGANI ED ORGANISMI DELL'ARCICONFRATERNITA

ARTICOLO 16 – ORGANI ED ORGANISMI

1. Sono organi dell'Arciconfraternita:

a) l'Assemblea;

b) il Magistrato;

c) la Giunta Esecutiva;

d) il Governatore;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) l'organo di controllo.

2. Sono organismi dell'Arciconfraternita:

a) il Correttore;

b) il Segretario.

CAPO I

ORGANI

SEZIONE I – L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dagli iscritti di cui al precedente articolo 10 facenti parte dell'elettorato attivo.

ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'anno precedente e in una domenica del mese di ottobre di ogni quadriennio per il rinnovo degli organi sociali di sua competenza.

2. L'Assemblea è altresì convocata:

- a) in ogni tempo su conforme deliberazione del Magistrato;
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli iscritti.

Nei casi di cui al presente comma, deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.

3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Legale Rappresentante dell'Arciconfraternita, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici e comuni almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

4. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina le modalità di partecipazione all'Assemblea. Il regolamento di esecuzione può prevedere anche l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associato che partecipa e/o vota.

ARTICOLO 19 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell'Assemblea costituita in corpo elettorale sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

2. Le riunioni dell'Assemblea convocata in sede deliberante sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata, per Legge o per Statuto, al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 20 – ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea:

- a) elegge il Magistrato, il Collegio dei probiviri, e nomina, quando previsto, su proposta del Magistrato il soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine al bilancio consuntivo con annessa relazione sull'attività svolta nell'anno a cui esso si riferisce;

- d) delibera, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello Statuto, in ordine alla esclusione degli iscritti di cui al precedente articolo 10;
- e) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
- f) delibera sulle modificazioni allo Statuto;
- g) delibera sulle materie di cui al successivo Titolo IV;
- h) delibera sulla eventuale costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
- i) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 21 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti espressi.
- 2. Le proposte di modifica allo Statuto sono approvate se ha partecipato alla votazione almeno un decimo degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile.

SEZIONE II – IL MAGISTRATO

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE

- 1. Il Magistrato è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello Statuto e dai correttori nominati secondo quanto disposto dall'articolo 43.
- 2. I Consiglieri del Magistrato entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
- 3. Il mandato del Magistrato ha durata quadriennale, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 27, quarto comma.
- 4. Gli eventuali componenti della Giunta estranei al Magistrato, ed i componenti del collegio dei Probiviri e dell'organo di controllo, hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza di tale organo, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei Consiglieri di cui al primo comma.

ARTICOLO 23 – CONVOCAZIONE

- 1. Il Magistrato si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno per adottare il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'esame dell'Assemblea ed entro il mese di dicembre di ogni anno per approvare il bilancio di previsione dell'anno successivo. Il bilancio è redatto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi sul terzo settore ed illustra l'andamento economico e dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.
- 2. Il Magistrato può altresì essere convocato in ogni tempo per determinazione del Governatore, del Collegio dei Probiviri o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima e seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, nonché l'elenco degli argomenti da trattare ed è notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni antecedenti la data della adunanza; in caso di urgenza il termine di notifica è ridotto a tre giorni. L'avviso può essere notificato anche con mezzi elettronici o con altri mezzi che ne assicurino comunque l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 24 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI

- 1. Le riunioni del Magistrato sono valide in prima convocazione se è presente

la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità della riunione è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata, per Legge o per Statuto, al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 25 – ATTRIBUZIONI

1. Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita.

2. Il Magistrato:

- a) esamina le condizioni di eleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei propri membri e adotta i relativi provvedimenti;
- b) nomina, nel proprio seno, il Governatore dell'Arciconfraternita;
- c) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, d'intesa col Correttore, i nominativi degli iscritti meritevoli delle distinzioni al merito della carità e del servizio;
- d) nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Arciconfraternita presso enti, aziende, istituzioni ed ogni altro organismo esterno;
- e) costituisce e scioglie le Sezioni decentrate;
- f) disciplina le attività ed il funzionamento delle Sezioni decentrate;
- g) approva i bilanci preventivi e relative variazioni e adotta il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- h) approva i programmi di attività;
- i) approva i regolamenti;
- j) dà esecuzione, nell'ambito delle sue attribuzioni, alle direttive e agli indirizzi dell'Assemblea;
- k) approva il protocollo d'intesa col gruppo "Fratres-donatori di sangue" per la disciplina dei reciproci rapporti;
- l) costituisce gruppi interni e ne disciplina l'attività;
- m) delibera in ordine alla pianta organica, allo stato giuridico ed economico del personale dipendente ed in ordine ai rapporti di lavoro autonomo;
- n) conferisce onorificenze, attestati e benemerenze;
- o) propone all'Assemblea le modificazioni allo Statuto e trasmette alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un decimo degli iscritti;
- p) istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e/o revoca dei componenti;
- q) cura gli interessi dell'Arciconfraternita con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, anche regionale, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;
- r) fissa la data e il luogo di riunione dell'Assemblea con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione dello Statuto;
- s) approva il regolamento di cui al precedente articolo 8, terzo comma;
- t) delibera sulle ammissioni "honoris causa" di cui al precedente articolo 10, secondo comma;
- u) adotta, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello Statuto, i provvedimenti di sospensione degli iscritti e propone motivatamente alla Assemblea i provvedimenti di esclusione degli iscritti di cui al precedente articolo 10;
- v) delibera in ordine alle fonti di finanziamento previste dal precedente

articolo 7, secondo comma;

- w) delibera in ordine alle spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, incluse quelle relative alle locazioni di beni immobili;
- x) delibera in ordine agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari;
- y) accetta o rifiuta lasciti e donazioni;
- z) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi e non riservate per legge all'assemblea.

ARTICOLO 26 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Magistrato sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ARTICOLO 27 – DECADENZE E SURROGAZIONI

- 1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni decadono dal loro ufficio; la pronuncia di decadenza è adottata dal Magistrato a maggioranza assoluta di voti.
- 2. Se durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri di cui al precedente articolo 22, primo comma subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il componente da lui surrogato.
- 3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal Magistrato ed hanno effetto immediato.
- 4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei Consiglieri, il Magistrato è sciolto e rinnovato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

SEZIONE III – LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 28 – COMPOSIZIONE

- 1. La Giunta Esecutiva è composta dal Governatore che la presiede e da un numero di Assessori, compreso tra 4 e 6, dallo stesso ritenuto più opportuno, che sono da lui designati e sottoposti all'approvazione del Magistrato.
- 2. Almeno due Assessori, ad uno dei quali è delegata la funzione di Vice Governatore, sono scelti fra i Consiglieri di cui al precedente articolo 22, primo comma; gli altri Assessori possono essere scelti anche fra gli iscritti di cui al precedente articolo 10 in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere.
- 3. La Giunta Esecutiva resta in carica fino alla sua surrogazione. Il Governatore può comunque proporre la revoca di uno o più assessori e/o designarne di nuovi. La revoca o la nuova nomina decorrono dall'approvazione da parte del Magistrato.

ARTICOLO 29 – CONVOCAZIONE

- 1. Il calendario delle sedute della Giunta Esecutiva è fissato dal Governatore e vale fino a revoca o modifica; il Governatore può indire sedute straordinarie ed urgenti previo avviso anche telefonico o telematico a tutti i componenti.

ARTICOLO 30 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI

- 1. Le riunioni della Giunta sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.
- 2. In caso di contemporanea assenza del Governatore e del Vice Governatore, le riunioni della Giunta sono presiedute dal componente più anziano di età facente parte del Magistrato. Se non vi sono componenti del Magistrato le riunioni della Giunta sono presiedute dal componente più anziano di età.

ARTICOLO 31 – ATTRIBUZIONI

- 1. La Giunta Esecutiva è l'organo di amministrazione e di gestione

dell'Arciconfraternita.

2. La Giunta Esecutiva:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Magistrato;
- b) dirige le attività dell'Arciconfraternita e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
- c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le rispettive relazioni illustrative e ne cura gli adempimenti, anche di pubblicità legale, richiesti per legge a seguito della sua approvazione. Collabora inoltre e mette a disposizione dell'organo di controllo, la documentazione e le notizie da questo richieste per la redazione della relazione di competenza dell'organo stesso;
- d) predispone i programmi di attività per il successivo anno;
- e) autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Governatore ai sensi del successivo articolo 34, primo comma, lettera f);
- f) adotta i provvedimenti resi necessari dalle calamità e coordina gli interventi di soccorso e di assistenza in collegamento con le pubbliche Autorità con le quali mantiene rapporti di collaborazione;
- g) determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
- h) determina le quote dei sostenitori e delibera motivatamente e singolarmente in ordine all'esonero dal pagamento delle stesse;
- i) decide sulle domande di ammissione e di associazione di cui al precedente articolo 10, e di annotazione nei ruoli speciali di cui all'articolo 11;
- j) decide sulle domande di cessazione della qualifica di iscritto dei soggetti e del precedente articolo 10 con richiesta di passaggio al ruolo di cui all'articolo 11. Almeno una volta all'anno effettua una ricognizione sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 10. Con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello Statuto e comunque con modalità che ne garantiscano la ricezione, è disciplinata la comunicazione di tale carenza agli iscritti e le modalità di richiesta di cessazione della qualifica di iscritto con richiesta di eventuale passaggio al ruolo di cui all'articolo 11.;
- k) autorizza le iniziative dei gruppi del volontariato, disponendo in ogni caso l'obbligo di rendicontazione morale e contabile;
- l) adotta, assumendo i poteri sostitutivi d'urgenza e salvo ratifica, le deliberazioni del Magistrato di cui al precedente articolo 25, secondo comma, lettere g) (limitatamente alle variazioni di bilancio), m) (con esclusione della pianta organica), q), v), w), x), y);
- m) esercita ogni altra funzione attribuita dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi;
- n) è titolare della competenza residuale, compiendo tutti gli atti di amministrazione e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell'Arciconfraternita.

ARTICOLO 32 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale. In caso di parità prevale il voto espresso dal governatore.

SEZIONE IV – IL GOVERNATORE

ARTICOLO 33 – ELEZIONE

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nel suo seno.
2. La elezione del Governatore ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi del Magistrato; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza

assoluta.

3. Il Governatore entra in carica all'atto della proclamazione.

ARTICOLO 34 – ATTRIBUZIONI

1. Il Governatore:

- a) è titolare della firma sociale e della rappresentanza legale sia di fronte a terzi che in giudizio;
- b) convoca e presiede il Magistrato e la Giunta Esecutiva;
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
- d) autorizza le spese, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, salvo ratifica della Giunta Esecutiva;
- e) adotta, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello Statuto, i provvedimenti di censura verso gli iscritti;
- f) concilia le vertenze insorte fra gli iscritti;
- g) adotta ogni provvedimento d'urgenza, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, disponendo contestualmente la convocazione dell'organo competente per la necessaria ratifica;
- h) ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni ai componenti della Giunta Esecutiva, limitatamente alla attività di gestione;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.

2. Il Governatore è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vice Governatore.

3. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Governatore e del vice Governatore, le relative funzioni sono esercitate nell'ordine:

- a) dai componenti della Giunta Esecutiva facenti parte del Magistrato, secondo l'ordine decrescente di anzianità anagrafica;
- b) dai componenti della Giunta Esecutiva non facenti parte del Magistrato, secondo l'ordine decrescente di anzianità anagrafica;
- c) dai Consiglieri del Magistrato di cui al precedente articolo 22, primo comma secondo l'ordine decrescente dei voti riportati all'atto della loro elezione

ARTICOLO 35 – PERMANENZA IN CARICA

1. Il Governatore resta in carica quanto il Magistrato che lo ha eletto e - in ogni caso – fino alla proclamazione del nuovo Governatore, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

2. Le dimissioni del Governatore sono indirizzate al vice Governatore, ed acquistano efficacia all'atto della ricezione della lettera al protocollo dell'Arciconfraternita.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Governatore, le sue funzioni sono esercitate dal vice Governatore. In caso impedimento o impossibilità anche di questi, le relative funzioni sono esercitate secondo la successione prevista al comma 3 dell'articolo 34 del presente statuto.

4. Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il vice Governatore o chi ne esercita le funzioni, convoca e presiede il Magistrato per procedere alla elezione del nuovo Governatore.

SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 36 – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti di cui al precedente articolo 10, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere e con adeguati titoli di professionalità.

2. Il Governatore indice e presiede la riunione di insediamento del Collegio entro trenta giorni dalla elezione di cui al comma precedente; nel corso della riunione il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente che non esercita le funzioni di Segretario.
4. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono esercitate dal componente che non presiede.
5. Il Collegio dei probiviri resta in carica quattro anni dalla elezione ed esercita le sue attribuzioni fino alla sua surrogazione.
6. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni decadono dal loro ufficio; la pronuncia di decadenza è adottata dal Collegio stesso nella sua componente residuale.
7. Se durante il quadriennio viene a mancare uno dei membri del Collegio subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il componente da lui surrogato.
8. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono disposte dal Governatore con atto meramente ricognitivo ed hanno effetto immediato.
9. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni al fine di garantire la integrale composizione dell'organo, il Collegio è sciolto e rinnovato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

ARTICOLO 37 - ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei probiviri:
 - a) decide sulle controversie inerenti l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari che vengono sottoposte al suo giudizio e che vertono fra gli organi dell'Arciconfraternita, tra i componenti di organi e l'organo di appartenenza, fra i singoli iscritti titolari di diritti e/o portatori di interessi personali e gli organi dell'Arciconfraternita;
 - b) decide sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità sottoposte al suo giudizio dagli aventi titolo;
 - c) decide, in sede di appello, sui ricorsi degli iscritti avverso i provvedimenti di censura inflitti dal Governatore, e sui provvedimenti disciplinari deliberati dal Magistrato;
 - d) esprime motivato parere sulle proposte di esclusione degli iscritti trasmesse dal Magistrato all'Assemblea;
 - e) verifica la compatibilità statutaria delle deliberazioni del Magistrato approvative di regolamenti e relative modifiche e/o integrazioni;
 - f) esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto
 - g) adotta i poteri sostitutivi di convocazione del magistrato qualora pur avendone fatto richiesta lo stesso collegio o un terzo dei consiglieri, secondo quanto previsto dal precedente articolo 23, chi ne è deputato non provveda o provveda con ritardo. Tali poteri sostitutivi sono adottati anche nei confronti della convocazione dell'assemblea qualora richiesta ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto, qualora il soggetto deputato non vi provveda o provveda con ritardo. Ai fini del presente articolo si ritiene che non si abbia provveduto quando siano trascorsi almeno 30 giorni dal deposito della richiesta da parte degli aventi diritto senza che sia fissata la data dell'adunanza e/o si abbia provveduto con ritardo quando non sia stato fissato lo svolgimento dell'adunanza nel termine di 90 giorni dal suddetto deposito.
2. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina le modalità per adire il Collegio dei probiviri, assicurando i principi del contraddittorio e della adeguata

motivazione delle decisioni.

SEZIONE VI –ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ARTICOLO 38 – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio nomina o conferma un organo di controllo.

2. Tale organo di controllo può essere su proposta del Magistrato sia monocratico che collegiale. Nel caso la legge preveda l'obbligo di istituzione di tale organo, l'unico o almeno uno dei componenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Magistrato propone all'assemblea la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. In tal caso la nomina ed il relativo compenso onnicomprensivo per le due attività, determinato con le modalità di cui al comma 6, devono essere ratificati dall'assemblea.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli organi dell'Arciconfraternita ed ai terzi notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Il corrispettivo dovuto per il funzionamento dell'organo di revisione, qualora esistente, è deliberato in sede di nomina dello stesso dall'assemblea su proposta del Magistrato.

7. L'eventuale corrispettivo dovuto ai soli membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, è deliberato in sede di nomina dello stesso, su proposta del Magistrato. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può comunque essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 39 – ATTRIBUZIONI

1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Arciconfraternita e sul suo concreto funzionamento;

b) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o delle norme in materia.

c) presenta al termine di ogni anno in sede di redazione del bilancio una relazione nella quale rileva ed indica gli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di revisione provvede ai controlli ed alle attribuzioni ad esso assegnati dalla legge e dalle norme in materia di revisione legale dei conti.

La relazione prodotta dai suddetti organi deve essere allegata al bilancio.

SEZIONE VII - NORME COMUNI IN MATERIA DI ORGANI

ARTICOLO 40 – INCOMPATIBILITA'

1. I parenti e gli affini fino al secondo grado non possono far parte dello stesso organo; l'incompatibilità è dichiarata nei confronti del membro più giovane di età.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 28, secondo comma,

nessuno può far parte di due o più organi dell'Arciconfraternita; in caso di elezione in due o più organi l'interessato deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima partecipazione di nomina o dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto, nell'ordine, nel Magistrato, nel Collegio dei probiviri, nell'Organo di Controllo.

3. La funzione di membro del Collegio dei probiviri e quella di membro dell'Organo di controllo sono incompatibili altresì con qualunque altra funzione all'interno o in rappresentanza dell'Arciconfraternita.

4. I membri degli organi dell'Arciconfraternita non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi personali o dei parenti od affini fino al secondo grado.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile ed ai componenti degli organi amministrativi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 41 – ELETTORATO PASSIVO E MOTIVI DI INELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili a membri degli organi dell'Arciconfraternita gli iscritti di cui al precedente articolo 10, che abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno di età e il secondo anno di iscrizione.

2. Non sono eleggibili a membri degli organi dell'Arciconfraternita:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 09 ottobre 1990 n° 309 o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 402 (vilipendio della religione), 403 (offese alla religione mediante vilipendio di persone), 404 (offese alla religione mediante vilipendio di cose), 405 (turbamento di funzioni religiose) del codice penale;

c) coloro che hanno lite pendente con l'Arciconfraternita in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo;

d) coloro che, per fatti compiuti quali componenti di organi o dipendenti dell'Arciconfraternita, siano stati dichiarati responsabili verso la stessa, con sentenza passata in giudicato;

e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Arciconfraternita, siano stati legalmente messi in mora.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta) è equiparata a condanna.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 42 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL'ORGANO

1. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina le modalità di partecipazione alle riunioni degli organi dell'Arciconfraternita di persone estranee agli stessi e col solo scopo di riferire su specifici argomenti.

2. Il regolamento di esecuzione dello Statuto disciplina, altresì, le modalità di partecipazione alle sedute del Magistrato, in qualità di uditori senza diritto di intervento, degli iscritti all'Arciconfraternita.

CAPO II ORGANISMI

ARTICOLO 43 – IL CORRETTORE

1. Il Correttore è nominato dall'Ordinario diocesano.
2. Il Correttore:
 - a) è l'Assistente spirituale dell'Arciconfraternita e rappresenta l'Autorità ecclesiastica per le materie spirituali, religiose o di culto;
 - b) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale degli iscritti, anche attraverso corsi di formazione indetti direttamente o in collaborazione con il Correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
 - c) predispone e dirige i riti esequiali nella Chiesa della Misericordia e nella Cappella del Cimitero dell'Arciconfraternita;
 - d) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, d'intesa col Magistrato, i nominativi degli iscritti meritevoli delle distinzioni al merito della carità e del servizio.
3. Il Correttore è confratello onorario e partecipa, con voto effettivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato; l'efficacia degli atti concernenti aspetti religiosi, le attività di culto ed il progetto di formazione cristiana è subordinata alla esplicita approvazione del Correttore.
4. Le Sezioni decentrate hanno possono avere un proprio Correttore nominato dalla competente Autorità ecclesiastica. Anche ad esso sono applicabili tutte le norme del presente articolo compresa la partecipazione con voto effettivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato

ARTICOLO 44 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Arciconfraternita, con esclusione del Collegio dei probiviri e dell'Organo di controllo e redige i relativi verbali.
2. Il Segretario:
 - a) coordina l'attività dei responsabili dei servizi e, tramite gli stessi, quella del personale dipendente e convenzionato;
 - b) rilascia copia degli atti;
 - c) ha diritto di esprimere il parere in sede di formazione degli atti. Su richiesta degli organi o di singoli loro componenti l'espressione del parere costituisce atto dovuto;
 - d) dirige la tenuta della contabilità e collabora con gli organi amministrativi e con l'organo di controllo e/o l'organo di revisione qualora istituiti, per la stesura dei bilanci e delle connesse relazioni.
3. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato all'inizio della riunione.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ARTICOLO 45 – LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile.
2. In caso di dichiarazione di estinzione o di scioglimento, l'Assemblea

nomina uno o più Commissari Liquidatori determinandone i poteri; qualora l'Assemblea non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze.

ARTICOLO 46 – DEVOLUZIONE DEI BENI

1. I beni dell'Arciconfraternita residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento; in carenza di tali disposizioni provvede la competente Autorità.

2. I beni di cui al comma precedente sono devoluti ad altro ente del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cristiana che persegue fini di carità analoghi a quelli dell'Arciconfraternita, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

ARTICOLO 47 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di riforma dello Statuto sono proposte all'Assemblea:

- a) dal Magistrato che delibera a maggioranza assoluta di voti;
- b) da un decimo degli iscritti aventi diritto di elettorato attivo.

2. Alle proposte di cui al comma precedente è unito il parere del Collegio dei probiviri.

3. La definizione dell'Arciconfraternita di cui al precedente articolo 2, primo comma non può essere oggetto di revisione statutaria.

ARTICOLO 48 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Magistrato approva le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione contenente norme attuative e di dettaglio.

ARTICOLO 49 – RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non specificatamente previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di Legge in materia.

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea. La Giunta esecutiva in collaborazione con il Segretario provvederà all'aggiornamento della modulistica e di quanto necessario al fine di conformarsi al presente statuto.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto la giunta esecutiva apporta le necessarie modifiche e provvede all'aggiornamento ed alla formazione degli elenchi di cui agli articoli 10 e 11.

3. Gli attuali organi restano in carica, nell'attuale composizione e con le vigenti attribuzioni, fino alla naturale scadenza degli stessi.

4. Il Governatore è autorizzato, su delibera del Magistrato, ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi delle competenti Autorità.